



COMUNE DI GIUSVALLA

Provincia di Savona

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta del 30.07.2021

n. 18 Registro dei Verbali

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI TARI ANNO 2021 E FISSAZIONE DELLE SCADENZE DI VERSAMENTO.

L'anno **DUEMILAVENTUNO** addi **TRENTA** del mese di **LUGLIO**, alle ore 16.30, previa notifica degli inviti personali avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il **CONSIGLIO COMUNALE** in sessione ordinaria di prima convocazione. La seduta si svolge a porte chiuse, presso il teatro comunale, nel rispetto delle distanze minime di sicurezza, in attuazione delle vigenti disposizioni normative in materia di emergenza COVID-19.

All'appello risultano:

N.	CONSIGLIERI	PRESENTE	ASSENTE
1	PERRONE Marco	X	
2	BACCINO Mauro	X	
3	BACCINO Flavio		X
4	GIORDANO Daniele	X	
5	SCARRONE Marco	X	
6	BONIFACINO Isabella		X
7	PERRONE Stefano	X	
8	ABBENE Luca	X	
9	OLIARO Samuela	X	
10	BORIN KIERMOSZCZIUK Mariangela		X
11	GROSSO Barbara		X
	TOTALE	7	4

Assume la presidenza il Sindaco Sig. Perrone Marco.

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Amoriello Anna.

Il Signor Sindaco, Marco PERRONE, nella sua qualità di Presidente, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno.

**OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI TARI ANNO 2021
E FISSAZIONE DELLE SCADENZE DI VERSAMENTO.**

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'art. 1, comma 639, legge 27/12/2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), ha previsto l'istituzione, a decorrere dal 01/01/2014, dell'imposta unica comunale (IUC), che comprende tra le sue componenti la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore,
- per effetto delle disposizioni contenute nel comma 738 dell'articolo 1 della Legge 160 del 27 dicembre 2019, *a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);*
- ai sensi del comma 780 del medesimo articolo 1, dal 1° gennaio 2020, è abrogato *il comma 639 nonché i commi successivi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI. Restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI.*

VISTA la disposizione del comma 682 dell'articolo 1 della Legge 147/2013 che, nella parte relativa alla TARI prevede che *“Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:*

a) per quanto riguarda la TARI:

- 1. i criteri di determinazione delle tariffe;*
- 1. la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;*
- 2. la disciplina delle riduzioni tariffarie;*
- 3. la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;*
- 4. l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;*

VISTO il regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 25/09/2020 e s.m.i. approvate con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 30/06/2021;

RILEVATO che:

- ai sensi dell'art. 1, comma 651, *“Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158”*
- ai sensi dell'art. 1, comma 683, *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia*
- ai sensi del comma 654 del suddetto articolo 1 *In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36”;*
- la tariffa deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario *“chi inquina paga”*, sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo relativa ai rifiuti, anche adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158;
- le tariffe del tributo Tari da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare sono definite, nelle due componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione del Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, con effetto per lo stesso esercizio finanziario, sulla base del piano finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

TENUTO CONTO che, in base all'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il Piano finanziario deve essere predisposto dal soggetto gestore del servizio, validato dall'Ente territorialmente competente e approvato dall'ARERA;

VISTE le disposizioni che hanno ridefinito le competenze in materia di rifiuti, in particolare:

- la legge 205/2017 che, ai commi 527-528-529 e 530 dell'articolo 1, ridisegna le competenze dell'autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico, che diventa Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), ampliando in tal modo le competenze al sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, urbani e assimilati, per garantire adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse;

- la deliberazione 443/2019 dell'ARERA, avente ad oggetto la definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e rifiuti, di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021, che riformula interamente i piani finanziari dei rifiuti con la modalità dei costi efficienti e attiva un percorso di approvazione con effetto dall'anno di applicazione 2020 che prevede:
 - la proposta del gestore (o dei gestori a seconda della forma organizzativa adottata);
 - la validazione dall'ente territoriale che svolge le *“funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo, ai sensi dell'articolo 3 bis del dl 138/2011,*
 - l'approvazione da parte di ARERA, fermo restando la competenza degli altri soggetti coinvolti;

RICHIAMATE inoltre:

- la deliberazione dell'ARERA n. 57 del 03/03/2020, avente ad oggetto: “semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio di procedimento per la verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente”;
- la determinazione dell'ARERA n. 2 del 27/03/2020, avente ad oggetto: “chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio 443/2019/r/(MTR) integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione e definizione delle modalità operative per la trasmissione dei piani economico finanziari”;
- la deliberazione dell'ARERA n. 158 del 05/05/2020, avente ad oggetto: “adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da covid-19”;
- la deliberazione dell'ARERA n. 238 del 23/06/2020, ad oggetto: “adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da covid-19”;
- la deliberazione dell'ARERA n. 493 del 24/11/2020, ad oggetto: “aggiornamento del metodo tariffario rifiuti (MTR) ai fini delle predisposizioni tariffarie per l'anno 2021” (nel caso di PEF 2021)”;

CONSIDERATO che nel territorio in cui opera il Comune di Giusvalla non è istituito ed operante l'Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 e che pertanto le citate funzioni sono svolte dal comune medesimo

TENUTO CONTO che il costo del Piano finanziario rispetta il limite di crescita delle tariffe, previsto dalla deliberazione ARERA n. 443/2019 e dalle indicazioni fornite nell'ambito delle linee guida per la compilazione del PEF 2021;

VISTO l'art. 1, comma 653, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, in base al quale “a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard”;

ESAMINATE altresì le risultanze dei fabbisogni standard del servizio di smaltimento rifiuti, determinate secondo le “linee guida interpretative”, del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle Finanze;

TENUTO CONTO che i costi inseriti nel Piano Finanziario tengono conto anche delle risultanze dei fabbisogni standard relativi al servizio di gestione dei rifiuti, come specificato nella relazione illustrativa del Piano finanziario;

VISTO il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani

RICHIAMATO l'art. 1, comma 654, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

RICHIAMATO il Piano finanziario relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 30/06/2021;

TENUTO CONTO che secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 6, della deliberazione ARERA n. 443/2019, “fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente”;

PRESO ATTO che la copertura del costo delle agevolazioni sulla TARI previste dal vigente Regolamento per la disciplina della TARI, tenuto anche conto di quanto previsto dall'art. 1, comma 660, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, viene garantita attraverso:

- apposita voce del Piano Finanziario, secondo quanto stabilito dalle deliberazioni dell'ARERA;
- apposita autorizzazione di spesa, ricorrendo a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune;

- istituzione di apposito fondo per le riduzioni previste a favore delle attività economiche ai sensi dell'articolo 6 del dl 73/2021 (riduzioni *Sostegni Bis* - Covid 19);

RICHIAMATA la determinazione ARERA n. 2 del 27/03/2020, in base alla quale dal totale dei costi del PEF sono sottratte le seguenti entrate:

a) il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del decreto-legge 248/07;

b) le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;

c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;

d) le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente.

RILEVATO che:

- ai fini della determinazione dei coefficienti Kb, Kc, e Kd di cui all'allegato 1 del DPR 158/1999, sia facoltà dell'ente locale determinare gli stessi nell'ambito dei valori minimi e massimi previsti dalle tabelle dello stesso Decreto;
- l'art. 57-bis, comma 1, lett. a) del decreto legge n. 124/2019 ha esteso la proroga dell'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento

CONSIDERATO che il percorso avviato per la definizione del PEF 2021 è fondato sul nuovo sistema di riclassificazione dei costi che assume come base di riferimento le risultanze di costo del consuntivo 2019;

CONSIDERATO che l'attuale contesto di straordinaria emergenza sanitaria, generata dal contagio da COVID-19, impone all'Ente locale, in conformità al principio di sussidiarietà, che richiede l'intervento dell'Ente più vicino al cittadino, di dare supporto alle utenze che hanno subito i maggiori effetti negativi dovuti alle misure di *lockdown* e alle chiusure disposte dal Governo a causa dell'emergenza sanitaria;

CONSIDERATO che:

- il d.P.R. 27/04/1999, n. 158 prevede che l'ente locale ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tassa secondo criteri razionali;
- il gettito complessivo atteso a copertura dei costi 2021 ammonta a euro **43.070,00** così articolato:
 - utenze domestiche 91,11%
 - utenze non domestiche 8,89 %;

VISTO l'art. 53, comma 16, della l. 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della l. 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”*;

VISTO, in particolare, l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

VISTO l'art. 15-bis del D. L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, in materia di *“efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali”* il quale è intervenuto nella disciplina della pubblicità e dell'efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie adottate dagli enti locali in materia tributaria, introducendo nel corpo dell'art. 13 del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, precise regole sull'efficacia delle delibere adottate dal 2020;

RICHIAMATI:

- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58;

- l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58;

- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;

- l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;
- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo, nella misura del 5,00%;

RILEVATO che ai sensi della predetta normativa e delle indicazioni contenute nella circolare n. 2/DF/2019, la mancata pubblicazione delle deliberazioni sul sito internet ministeriale, non incide sull'applicabilità delle aliquote o delle tariffe oggetto di conferma e ciò in considerazione dell'operare del meccanismo di cui all'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, in virtù del quale in caso di mancata approvazione entro il termine di bilancio le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ma che si ritiene necessario procedere alla trasmissione della presente deliberazione in quanto assunta in forza della facoltà indicata dal D.L. n.34/2020 convertito con modificazioni dalla L. del 17 luglio 2020 n. 77 che modifica l'art. 107 comma 2 del D.L. 18/2020 convertito con modificazioni dalla L.24 aprile 2020 n. 27;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

DATO ATTO che il termine per la deliberazione delle tariffe TARI anno 2021 fissato al 30 giugno 2021 ai sensi dell'articolo 30 del D.L. 41/2021 è stato ulteriormente prorogato al 31 luglio 2021 per effetto dell'art. 2, comma 4 del D.L. 30 giugno 2021 n. 99, (pubblicato in G.U. serie generale n. 155 del 30/06/2021);

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del Decreto Leg.vo n. 267/2000;

Tutto ciò premesso;

All'unanimità dei voti favorevoli espressi per alzata di mano dai sette Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

1. di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di approvare per l'anno 2021 le seguenti tariffe in conformità al Piano Economico Finanziario 2021 relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani:

Utenze domestiche anno 2021

Fascia	(n) componenti nucleo abitativo	TF (€/mq)	TV(€/N)
FASCIA A	1	0,38 €	61,91 €
FASCIA B	2	0,45 €	98,13 €
FASCIA C	3	0,49 €	114,56 €
FASCIA D	4	0,53 €	146,38 €
FASCIA E	5	0,56 €	174,50 €
FASCIA F	> 5	0,59 €	196,72 €

Utenze non domestiche anno 2021

Cod.	Attività Produttive	TF (€/mq)	TV (€/mq)	Tariffa (€ / mq)
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,21 €	0,55 €	0,76 €
2	Campeggi, distributori carburanti	0,28 €	1,04 €	1,32 €
3	Stabilimenti balneari	0,16 €	0,59 €	0,74 €
4	Esposizioni, autosaloni	0,13 €	0,47 €	0,60 €
5	Alberghi con ristorante	0,45 €	1,66 €	2,10 €
6	Alberghi senza ristorante	0,38 €	0,99 €	1,37 €
7	Case di cura e riposo	0,40 €	1,47 €	1,87 €
8	Uffici, agenzie, studi professionali	0,42 €	1,16 €	1,58 €
9	Banche ed istituti di credito	0,23 €	0,85 €	1,08 €
10	Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta	0,46 €	1,21 €	1,67 €
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,45 €	1,66 €	2,10 €
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, parrucchiere)	0,43 €	1,11 €	1,55 €
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,38 €	1,42 €	1,81 €
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,18 €	0,66 €	0,84 €
15	Attività artigianali di produzione di beni specifici	0,23 €	0,85 €	1,08 €
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	3,10 €	5,60 €	8,71 €
17	Bar, caffè pasticcerie	1,52 €	5,62 €	7,14 €
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0,99 €	2,58 €	3,58 €
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	0,64 €	2,37 €	3,02 €
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	2,53 €	9,37 €	11,90 €
21	Discoteche, night club	0,43 €	1,61 €	2,05 €

3. di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto a partire dal 1° gennaio 2021;
4. di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultanti dal Piano finanziario, decurtate le componenti di cui alla determinazione ARERA n. 2 del 27/03/2020, specificate in premessa;
5. di dare atto che sull'importo del tributo trova applicazione il Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art.19 del D.L. 30 dicembre 1992 n. 504;
6. di approvare, per il solo anno 2021, una agevolazione per le utenze non domestiche che hanno subito conseguenze economiche negative a causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19, mediante riduzione sia per la parte fissa che per la parte variabile, fino a concorrenza della somma di € 936,00 assegnata al Comune di Giusvalla nell'ambito dei fondi assegnati ai comuni dal DL 25 maggio 2021, n. 73 "DL Sostegni Bis" per tali finalità;
7. **di dare atto che la presente deliberazione annulla e sostituisce la deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 30/06/2021** avendo la stessa riportato, per mero errore materiale, una tabella delle tariffe errata;
8. di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, come disciplinato dall'art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011;
9. di stabilire per l'anno 2021 le seguenti scadenze per il versamento della TARI:
Acconto – scadenza: 31/08/2021 nella misura del 50% di quanto dovuto complessivamente per l'anno 2021;
Saldo – scadenza: 30/10/2021 a conguaglio di quanto già versato;
Unica soluzione – scadenza: 30/09/2021

Successivamente, con separata ed unanime votazione favorevole espressa per alzata di mano dai sette Consiglieri presenti e votanti,

D E L I B E R A

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U.E.L. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO
Perrone Marco

IL SEGRETARIO COM.LE
Dott. Amoriello Anna

PARERI espressi ai sensi dell'art. 49 del D.L.vo 267/2000.

- DI REGOLARITA' TECNICA: parere favorevole
Giusvalla, li 30.07.2021

Il Responsabile del Servizio
Perrone Marco

- DI REGOLARITA' CONTABILE: parere favorevole
Giusvalla, li 30.07.2021

Il Responsabile del Servizio
Perrone Marco

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che il presente verbale viene affisso all'Albo Pretorio on line di questo Comune il giorno 03.08.2021 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.
Giusvalla, li 03.08.2021



IL SEGRETARIO COM.LE
Dott.ssa Amoriello Anna

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno.....
Giusvalla, li.....

IL SEGRETARIO COM.LE
Dott.ssa Amoriello Anna

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO.

Giusvalla, li 03.08.2021



IL SEGRETARIO COM.LE
Dott.ssa Amoriello Anna

